

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE FALLIMENTARE

RICORSO PER L'AMMISSIONE DEI CREDITI ALLO STATO PASSIVO

(ex art. 93 L.F.)

Impresa fallita: **Smartjob Società Cooperativa**

Fallimento: n. 450/2022 R.F.; sent. n. 515/2022 del 10.11.2022 dep. il
14.11.2022

Giudice Delegato: **dott. Sergio Rossetti**

Curatori: **Prof. Pierluigi Benigno**

Pec fallimento: **f450.2022milano@pecfallimenti.it**

Nell'interesse della sig.ra **Rodriguez Moya Selma Yaima**, nata il
07.10.1975 a Cuba, residente in Copparo (FE), Via Mazzini n. 44 (c.f.: RDR
SMY 75R47 z504v), elettivamente domiciliata in Verona, Via dei
Montecchi n. 9, presso lo studio degli avv.ti Roberto Tosetto (c.f.
TSTRRT72C14E349E), Rossana Bembo (C.F. BMBRSN73C45F861W) e
Giovanni Pettoello (c.f. PTTGNN74E27L781E), i quali la rappresentano e
difendono, giusta procura a margine del presente atto.

(Per le comunicazioni di cancelleria e dei provvedimenti, si indicano
seguenti recapiti: fax 045 8356030; posta elettronica certificata:
roberto.tosetto@pec.sicon.it)

I sottoscritti procuratori espongono quanto segue.

- 1) Tra l'istante e l'impresa fallita è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, dal 01/03/2020 al 30/06/2020 (doc. 1 – prospetti paga; doc. 2 – Certificazione Unica 2021).

PROCURA: Delego per la mia
rappresentanza e difesa nel
corso di questo procedimento
in ogni suo grado e fase, anche
di appello, opposizione,
esecuzione e relativa
eventuale opposizione,
congiuntamente e
disgiuntamente gli avv.ti
Roberto Tosetto, Giovanni
Pettoello e Rossana Bembo.
Agli stessi vengono conferiti
tutti i più ampi poteri inerenti
alla procura, ivi compresi
quelli di appellare, chiamare
terzi in causa, transigere e
conciliare giudizialmente e
stragiudizialmente, rinunciare
agli atti, accettare rinunce,
incassare somme e rilasciare
quietanze, deferire e riferire
giuramenti decisori, farsi
sostituire da altri procuratori
cui vengono attribuiti le
medesime facoltà; si elegge
domicilio presso lo Studio
Legale Associato avv.ti
Bembo Pettoello Tosetto, in
Via dei Montecchi n. 9, 37122
Verona.
Esprimo il consenso al
trattamento dei dati personali
ai sensi della disciplina
vigente.

Selma Yaima Rodriguez Moya
Per autentica *[firma]*
Rossana Bembo

- 2) Alla sig.ra Rodriguez non è stato corrisposto il TFR.
- 2) Dalla Certificazione Unica 2021 risulta che l'istante ha maturato un **TFR** pari ad € **299,14** al lordo delle ritenute fiscali (doc. 2 - Certificazione Unica).
- 3) Pertanto, sulla base della documentazione prodotta, residua a favore dell'istante un credito a titolo di TFR pari a € **299,14**.
- 4) Al fine di ottenere il pagamento del credito retributivo sopra precisato, l'istante presentava ricorso per decreto ingiuntivo, accolto dal **Tribunale di Milano** in data 01/03/2022 con **decreto ingiuntivo n. 409/2022 Ing., n. 1735/2022 R.G.**, reso esecutivo telematicamente in data 04.03.2022 e notificato unitamente all'atto di precetto in data 08/03/2022, con il quale si intimava il pagamento della somma ingiunta, oltre a € **265,49** per spese legali (doc. 3 – decreto ingiuntivo n. 409/2022 e atto di precetto notificati; doc. 4 - ricevuta di consegna pec notifica).
- 5) Non essendo stato opposto, il 20.04.2022, perciò prima della dichiarazione di fallimento, veniva dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. (doc. 5 – decreto di esecutorietà).
- 6) Su tutti i crediti retributivi sopra descritti, afferenti ad un rapporto di lavoro subordinato, deve essere riconosciuto il privilegio *ex artt. 2751 bis n. 1* ed il privilegio sussidiario sui beni immobili, *ex art. 2776 c.c.*.

- 7) Il fallimento è stato dichiarato a seguito dell'iniziativa promossa dall'istante, unitamente ad altri *ex* colleghi di lavoro (doc. 6 – istanza di fallimento).
- 8) Secondo un indirizzo giurisprudenziale che pare ormai consolidato, "*al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore va*

riconosciuto il privilegio per le spese di giustizia (di cui agli artt. 2755, 2770 c.c. e 95 c.p.c.) con riferimento alle spese all'uopo sostenute, atteso il sostanziale parallelismo tra creditore procedente nella procedura esecutiva singolare e creditore istante nella procedura concorsuale" (Cass., 6787/2000; Cass. 2112/2014; in motivazione, Cass. 26949/2016). Addirittura, secondo il Tribunale di Terni (sentenza del 22.03.12), tali spese devono essere riconosciute in prededuzione.

9) Tali spese, ai sensi del d.m. 147/2022, tenuto conto del valore del procedimento per la dichiarazione di fallimento (pari ad € **5.835,08**), possono essere quantificate nell'importo di € 903,00, da maggiorare di spese generali, iva e cpa, per un totale complessivo pari ad € **1.317,58**.

Posto che le creditrici istanti erano 8, appare equo suddividere in misura uguale fra tutte il suddetto credito, che risulta, quindi, pari ad € **164,69** per ciascuna, da riconoscere in prededuzione, ovvero in via privilegiata, ex artt. 2755 e 2770 c.c. e 95 c.p.c. (cfr. doc. 6 – istanza di fallimento).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore, nella veste di cui sopra,

CHIEDE

che l'Ill.mo Signor Giudice Delegato voglia ammettere allo stato passivo del fallimento in oggetto, i seguenti crediti della sig.ra Rodriguez:

- € **299,14**, a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria di legge, **con il riconoscimento del privilegio ex artt. 2751 bis n. 1 c.c. e 2776 c.c.**;
- per la rifusione delle spese legali sostenute nei tentativi di recupero dei descritti crediti, € **265,49**, in via privilegiata, ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ed art. 54 L.F., ovvero, in subordine, al chirografo;

- per la rifusione delle spese legali relative all’istanza di fallimento, €
164,69, in prededuzione, ovvero in via privilegiata, ai sensi degli artt.
2755 e 2770 c.c. e 95 c.p.c..

Si allega, in copia, la seguente documentazione:

- 1) prospetti paga;
- 2) Certificazione Unica 2021;
- 3) decreto ingiuntivo n. 409/2022 e atto di precetto notificati;
- 4) ricevuta di consegna pec notifica;
- 5) decreto di esecutorietà;
- 6) istanza di fallimento.

Verona, 27 gennaio 2023

avv. *Rossana Bembo*